

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata o in forma abbreviata CSR

sede: Roma
Codice Fiscale: 00532040581
Partita IVA: 00909991002

Comunicazione di assemblea - integrazione

A integrazione dell'avviso pubblicato sulla G.U. n. 21 (parte seconda)
del 18 febbraio 2016, relativo alla convocazione dell'assemblea ordina-
ria e straordinaria dei soci del 28 aprile 2016 alle ore 9,30, con riferi-
mento ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, si riportano di seguito, per
esteso, le materie sottoposte all'approvazione dei soci.

1. ASSEMBLEA ORDINARIA – PARTE A: Proposte del Consiglio di amministrazione relative al bilancio 2015

A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione, con
il parere favorevole del Collegio sindacale, propone la seguente destina-
zione dell'utile: alla riserva ordinaria euro 3.000.000,00 (10,70%); alla
riserva straordinaria euro 1.500.000,00 (5,35%); alla riserva acquisto o
rimborso azioni-parte libera euro 6.943.681,56 (24,77%); un dividendo
unitario di euro 0,60 alle n. 13.035.005 azioni di proprietà dei soci al
31.12.2015 euro 7.821.003,00 (27,90%); alla riserva ROA euro
4.470.122,10 (15,94%); alla riserva perequazione dividendi euro
4.300.000,00 (15,34%); totale utile netto: euro 28.034.806,66 (100%).

Dopo l'approvazione del bilancio, sulla base della corrispondente nuova
situazione patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione della Cassa,
valido per l'esercizio 2016, viene fissato in 31,57 euro, ottenuto divi-



~~dedo il totale delle seguenti riserve patrimoniali, comprensive delle
assegnazioni sopra indicate, per il numero delle azioni (13.035.005) di
proprietà dei soci al 31 dicembre 2015: riserva ordinaria euro
69.100.000,00; riserva straordinaria euro 37.200.000,00; riserva sovrapp-
prezzo azioni euro 136.066.833,60; riserva acquisto o rimborso azioni
parte libera euro 87.305.033,29; riserva acquisto o rimborso azioni
parte utilizzata euro 81.843.240,96; totale: euro 411.515.107,85.~~

~~In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione C.S.R. per
l'esercizio 2016 risulta così composto: valore dell'azione C.S.R. per
l'esercizio 2016 (art. 5 dello Statuto Sociale): valore nominale euro
5,00; sovrapprezzo euro 31,57; valore plateale euro 36,57.~~

~~Il Consiglio propone di trasferire 15.000.000,00 di euro dalla riserva
sovrapprezzo azioni alla riserva acquisto o rimborso azioni parte libera,
per dare esecuzione alle richieste di cessione (o di rimborso) di azioni
da parte dei soci. Tale trasferimento lascia inalterato l'ammontare com-
plessivo dei fondi patrimoniali. Il Consiglio, tenuto conto che, dopo
l'assegnazione degli utili di cui sopra, la riserva ROA ammonta a
28.523.799,30 euro, propone che il limite massimo di spesa per gli in-
terventi di cui al Regolamento opere assistenziali per il periodo 1
maggio 2016 – 30 aprile 2017 sia fissato in 5.130.000,00 euro, pari al
18 per cento della riserva stessa. Il Consiglio, confermando quanto sta-
bilito per il 2015, propone di devolvere in beneficenza, anche nel 2016,
fino a un massimo di 250 mila euro. Il Consiglio, confermando quanto
stabilito nel 2015, propone che la remunerazione degli amministratori,
anche per il periodo maggio 2016 – aprile 2017, sia costituita unicamen-~~



te da un compenso fisso annuo lordo di 10 mila euro, per ciascun amministratore; 40 mila euro, per il Presidente. La remunerazione dei sindaci per il triennio 2014 – 2017 è stata stabilita dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2014 in 10 mila euro lordi annui. Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il Consiglio propone che, per il periodo maggio 2016 – aprile 2017, il rimborso delle spese per consiglieri e sindaci avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione: spese di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di linea), treno (1^ classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto ferroviario di 1^ classe), taxi, auto pubblica; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese vitto: massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi non previsti interviene il Consiglio di amministrazione con apposita delibera, sentito il parere del Collegio sindacale.


1. ASSEMBLEA ORDINARIA – PARTE B

Regolamento assembleare ed elettorale

I soci sono chiamati ad approvare il Regolamento assembleare ed elettorale previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale e approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2015.

SEZIONE I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché la




nomina degli organi sociali della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia (di seguito "Cassa"). 2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le disposizioni dello Statuto sociale (di seguito "Statuto"). Trovano, altresì, applicazione le "Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio" e le "Istruzioni per la nomina degli organi sociali", emanate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dello Statuto, nonché i provvedimenti assunti dal Presidente dell'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri. 3. La partecipazione del socio all'assemblea lo vincola al rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano i lavori assembleari.

Articolo 2 (Presidente dell'assemblea) 1. Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, la persona nominata dall'assemblea dei soci ai sensi dello Statuto. 2. Il Presidente dirige i lavori assembleari e può assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dell'assemblea e l'esercizio dei relativi diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 3 (Legittimazione a partecipare all'assemblea) 1. Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci legittimati ai sensi di legge e dello Statuto, per sé e per i soci rappresentati, nonché gli Amministratori e i Sindaci. 2. Su invito del Presidente, possono partecipare a assemblea gli addetti della Cassa, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché altri soggetti, cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 4 (Verifica della legittimazione dei partecipanti) 1. Il Presidente adotta tutte le misure necessarie per garantire l'ordinato accesso




alla sede assembleare, avvalendosi, ove del caso, anche di personale esterno alla Cassa. 2. Coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea devono essere identificati dal personale presente all'ingresso della sede in cui si tiene la riunione. La verifica della legittimazione alla partecipazione ha inizio un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. 3. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione a partecipare all'assemblea.

Articolo 5 (Deleghe) 1. La partecipazione all'assemblea è consentita anche tramite delega. Fermo restando il rispetto delle norme di legge e dello Statuto, la delega può essere rilasciata dal socio esclusivamente ad altro socio e deve essere redatta sul modulo predisposto dalla Cassa, a pena di nullità della stessa. 2. La firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge o dai soggetti appositamente indicati nelle Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio, fermo restando che il nome e il cognome della persona che autentica la firma del socio devono essere riportati in chiaro, mediante apposizione di un timbro o a mano con carattere stampatello, a pena di invalidità della delega stessa.

Articolo 6 (Registrazioni audio e video) Le registrazioni audio e video nel luogo della riunione possono essere effettuate esclusivamente su espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori) 1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente comunica il numero dei soci presenti, specificando il numero di quelli intervenuti di-



rettamente o per delega nonché di quelli che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via elettronica. Il Presidente, dopo aver accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari. 2. Qualora non sia raggiunto il numero legale necessario per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, decorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio della riunione, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, se prevista. 3. Se non viene raggiunto il numero legale anche in seconda convocazione dopo un'ora dall'orario fissato per l'inizio della riunione, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori per una nuova convocazione dell'assemblea. 4. I termini indicati ai commi due e tre possono essere prorogati dal Presidente in caso di forza maggiore.

Articolo 8 (Nomina del Segretario dell'assemblea e degli scrutatori)

1. Il Presidente propone la nomina del Segretario dell'assemblea oppure chiama a tale funzione un Notaio. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere sempre redatto da un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia. 2. Il Presidente propone la nomina degli scrutatori, scelti tra i soci, nel numero ritenuto più opportuno per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Nel caso di nomina degli organi sociali non possono essere designati scrutatori i soggetti che si sono candidati.

Articolo 9 (Illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno) 1. Il

Presidente, o su suo invito, coloro che partecipano all'assemblea ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, illustra le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. 2. Nel porre in discussione gli argo-



menti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente, inoltre, può articolare il dibattito separatamente per singoli punti ovvero disporre che tutti o alcuni argomenti siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 10 (Informativa sugli argomenti all'ordine del giorno) 1. Il Consiglio di amministrazione si adopera per assicurare ai soci un'adeguata informativa sugli argomenti all'ordine del giorno. 2. A tal fine, prima della votazione, la documentazione concernente le proposte di delibera è messa a disposizione sul sito internet della Cassa nonché divulgata secondo altre modalità stabilite con delibera consiliare.

Articolo 11 (Interventi e repliche) 1. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola la discussione, dando la parola agli Amministratori e ai Sindaci nonché ai soci che ne fanno richiesta. Su invito del Presidente possono prendere la parola anche gli addetti della Cassa. 2. Ogni socio presente nella sede della riunione ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno, di norma, una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento può essere avanzata sino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce. Coloro che intervengono hanno, altresì, diritto di replica. 3. Il Presidente dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Sono consentite note scritte sugli argomenti all'ordine del giorno, da far pervenire al Presidente entro il giorno precedente la riunione. 4. Il Presidente o su suo invito coloro che partecipano ai sensi dell'art.3 del pre-



sente Regolamento risponde a coloro che hanno preso la parola.5.

Quando tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche sono state

esaurite, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento


nessun socio ha più diritto di prendere parola sull'argomento discusso.

~~Articolo 12 (Sospensione dei lavori assembleari) 1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione. 2. Qualora il Presidente riscontri il perdurare dell'impossibilità di prosecuzione dei lavori stabilisce il giorno e l'ora in cui i lavori medesimi verranno ripresi, mediante dichiarazione all'assemblea e senza necessità di altro avviso. Se al momento della sospensione non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti, il Presidente provvede affinché vengano apposti i sigilli alle urne. 3. Qualora l'interruzione avvenga prima della chiusura della discussione, nella successiva riunione intervengono i soci già legittimati alla partecipazione al primo giorno dei lavori e l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la riunione di cui costituisce la prosecuzione.~~

SEZIONE II - VOTAZIONE E SCRUTINIO

Articolo 13 (Organizzazione dei lavori) Le operazioni di voto, anche per corrispondenza o in via elettronica, il funzionamento dei seggi e lo scrutinio delle schede sono disciplinati dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 14 (Comitato assembleare) 1. In occasione delle assemblee in cui non è prevista la nomina degli organi sociali, il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato assembleare a presidio delle opera-



zioni di voto e di scrutinio. 2. Salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato assembleare è composto dal Direttore della Cassa, dal Vice Direttore e dal Titolare dell'unità operativa deputata ai lavori assembleari. Le funzioni di Presidente del Comitato sono attribuite al Direttore della Cassa o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Direttore. 3. Il Comitato assembleare svolge i compiti assegnatigli dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio di amministrazione con le Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 15 (Modalità di voto) 1. Il voto deve essere espresso, a pena di nullità, secondo le modalità stabilite dalla Cassa e rese note prima della votazione con le Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio.

2. Equivale ad astensione dal voto la scheda in bianco, ossia senza alcun segno; è nulla la scheda irregolare (ad esempio, con abrasioni, correzioni, cancellazioni, scritte o segni non richiesti) o la scheda che non consenta l'individuazione univoca della volontà del votante.

Articolo 16 (Scrutinio delle schede) 1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente dell'assemblea dà avvio alle operazioni di scrutinio delle schede. Tali operazioni sono effettuate dagli scrutatori, eventualmente coadiuvati da personale tecnico di supporto, e si svolgono alla presenza del Segretario o del Notaio presso la sede della riunione. 2. Possono assistere alle operazioni di scrutinio delle schede anche gli addetti della Cassa, gli Amministratori e i Sindaci nonché ogni altra persona ammessa ad assistervi dal Presidente dell'assemblea. 3. Le operazioni di scrutinio, comprensive dei risultati della votazione, vengono verbalizzate,




con apposito documento sottoscritto dagli scrutatori, che viene acquisito agli atti della Cassa. Le schede sono conservate con modalità idonee ad assicurarne la riservatezza. 4. I risultati complessivi delle votazioni sono riportati su un verbale riepilogativo che viene firmato dai componenti del Comitato assembleare e, quindi, consegnato al Segretario o al Notaio. 5. Alla chiusura delle operazioni di conteggio complessivo dei voti, il Presidente esamina i verbali dei seggi, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, e proclama i risultati delle votazioni.

SEZIONE III - NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 17 (Requisiti per la candidatura) Possono candidarsi i dipendenti, gli ex dipendenti e i pensionati della Banca d'Italia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.


Articolo 18 (Comitato elettorale) 1. In occasione della nomina degli organi sociali, il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato elettorale a presidio della regolarità delle operazioni di presentazione delle liste e di voto. 2. Salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato elettorale è composto dal Direttore della Cassa, dal Vice Direttore e dal Titolare dell'unità operativa deputata ai lavori elettorali. Le funzioni di Presidente del Comitato sono attribuite al Direttore della Cassa o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Direttore. Decade dalla carica il componente del Comitato che presenta la propria candidatura. 3. Il Comitato elettorale svolge i compiti assegnatigli dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio di amministrazione con le Istruzioni per la nomina degli organi sociali.

Articolo 19 (Predisposizione delle liste) 1. Le liste devono essere re-



datte esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dalla Cassa, secondo le modalità indicate nello Statuto, nel presente Regolamento e nelle Istruzioni per la nomina degli organi sociali. 2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da specifica denominazione identificativa e deve essere corredata dal curriculum vitae di ciascun candidato, dal quale risulti il possesso di tutti i requisiti previsti statutariamente, nonché dall'accettazione espressa della candidatura; entrambi i documenti vanno sottoscritti dall'interessato con firma da autenticare secondo le modalità indicate al comma quattro del presente articolo. 3. Ciascuna lista è corredata, altresì, dalla lettera di presentazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dalla Cassa e sottoscritta dal Rappresentante di lista e dal suo Sostituto, entrambi scelti tra i presentatori della lista stessa. Il Rappresentante di lista e il suo Sostituto assumono la funzione di referenti di lista nei confronti del Comitato elettorale, che indirizza loro ogni comunicazione ai rispettivi recapiti indicati nella lettera di presentazione. 4. Ciascun socio avente diritto al voto può partecipare alla presentazione di una sola lista, utilizzando esclusivamente l'attestazione di presentazione predisposta dalla Cassa. La firma del socio deve essere autenticata nelle forme di legge o dai soggetti appositamente indicati nelle Istruzioni per la nomina degli organi sociali, fermo restando che il nome o il cognome della persona che autentica la firma del socio devono essere riportati in chiaro, mediante apposizione di un timbro o a mano con carattere stampatello, a pena di invalidità dell'attestazione di presentazione.

Articolo 20 (Presentazione delle liste) 1. Le liste dei candidati vanno



presentate al Presidente del Comitato elettorale dal Rappresentante di lista o dal suo Sostituto secondo le modalità e i termini indicati nelle Istruzioni per la nomina degli organi sociali. 2. Il Presidente del Comitato, all'atto della ricezione di ciascuna lista, rilascia attestazione del giorno e dell'ora di presentazione nonché del numero progressivo attribuito alla lista in base all'ordine di presentazione. 3. Il numero progressivo di ciascuna lista rileva anche ai fini della nomina degli amministratori e dei sindaci nell'ipotesi, prevista statutariamente, di parità di voti o di resti tra liste.

Articolo 21 (Verifica delle liste) 1. Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione, il Comitato elettorale verifica la conformità delle liste, anche con riferimento alla sussistenza in capo ai candidati dei requisiti richiesti statutariamente. 2. Ogni eventuale anomalia rilevata dal Comitato elettorale rispetto a quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle Istruzioni per la nomina degli organi sociali viene segnalata tempestivamente ai Rappresentanti di lista o ai loro Sostituti, utilizzando i mezzi ritenuti più rapidi ed efficaci.

Articolo 22 (Sanatoria delle liste) 1. Le eventuali anomalie riguardanti la completezza della documentazione o il contenuto della stessa vanno sanate secondo le indicazioni fornite dal Comitato elettorale al Rappresentante di lista o al suo Sostituto, che provvedono nei termini perentori loro comunicati. 2. Qualora la denominazione di una lista sia formulata in maniera da ingenerare confusione con quella di un'altra lista già presentata, il Comitato elettorale provvede a richiedere la modifica della denominazione della lista presentata successivamente, a pena di esclu-



sione della stessa.

Articolo 23 (Proclamazione delle liste) 1. Dopo la scadenza del termine fissato per la sanatoria delle anomalie o la modifica della denominazione, il Comitato elettorale proclama la validità o l'invalidità di ciascuna lista presentata e ne dà comunicazione ai rispettivi Rappresentanti o ai loro Sostituti. 2. Le liste riconosciute valide sono depositate presso gli Uffici centrali della Cassa e il Comitato elettorale ne cura la pubblicazione sul sito internet della Cassa nonché la divulgazione secondo le altre modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione con le Istruzioni per la nomina degli organi sociali.

Articolo 24 (Nomina degli organi sociali in assenza di liste) 1. Qualora nel termine stabilito non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ne dà comunicazione ai soci e stabilisce, con propria delibera, modalità e termini per la presentazione delle candidature. 2. Per la verifica della conformità delle candidature e per la sanatoria delle anomalie segnalate dal Comitato elettorale si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 21 e 22 del presente Regolamento. 3. Dopo la scadenza del termine fissato per la sanatoria delle anomalie, il Comitato elettorale rende noti i nominativi dei candidati alle cariche sociali, purché le candidature pervenute e ritenute valide siano adeguate, su un piano qualitativo e quantitativo, per il rinnovo degli organi sociali. In caso contrario, ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione per le valutazioni e le deliberazioni di competenza. 4. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione, l'elenco dei candidati viene depositato presso gli Uffici centrali della Cassa e il Comitato elettorale ne



cura la pubblicazione sul sito internet della Cassa nonché la divulgazione secondo le altre modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

SEZIONE IV - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA, VERBALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 25 (Chiusura dei lavori assembleari) Dopo la proclamazione dei risultati delle votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Articolo 26 (Verbalizzazione e documentazione dei lavori assembleari) 1. Il verbale dell'assemblea viene redatto nei modi e nei termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di legge. 2. Tutta la documentazione relativa ai lavori assembleari è conservata a cura della Cassa per il tempo indicato nelle "Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio".

SEZIONE V - NORME FINALI

Articolo 27 (Modifiche al regolamento) Il presente Regolamento può essere modificato soltanto con delibera dell'assemblea ordinaria.


Articolo 28 (Pubblicità del regolamento) Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Cassa.

2. ASSEMBLEA STRAORDINARIA: Modifiche statutarie

NUOVO STATUTO

TITOLO I - Costituzione, scopo, durata e sede della società

ART.1 1. È costituita, con sede legale in Roma, la Banca popolare denominata «Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata»



o in forma abbreviata "CSR". 2. La Società è iscritta nell'Albo delle banche e svolge attività bancaria secondo la normativa vigente.

~~ART.2~~ 1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2090 e può essere ulteriormente prorogata.

~~ART.3~~ 1. La Società, ispirandosi ai principi della mutualità, concede il credito, nei limiti e con le garanzie previste dalla normativa vigente, e esclusivamente ai propri soci e ai loro figli, anche unitamente a) i rispettivi coniugi o altri soggetti equiparati a questi ultimi secondo i criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione; b) parenti entro il secondo grado. La Società può erogare finanziamenti anche ai dipendenti della Banca d'Italia non soci. 2. La raccolta del risparmio è effettuata principalmente dai soggetti sopra indicati. 3. Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, la Società può compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa con il raggiungimento dello scopo sociale. 4. La Società può, altresì, erogare assistenza e beneficenza nei limiti stabiliti annualmente dall'Assemblea, eventualmente anche per il tramite di altri enti. 5. La Società si inibisce le operazioni di mera speculazione.

TITOLO II - Patrimonio sociale, azioni, soci


~~ART.4~~ 1. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale; b) dalla riserva ordinaria; c) dalla riserva straordinaria; d) dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni (art. 6); e) dalla riserva sovrapprezzo azioni; f) dalla riserva perequazione dividendi; g) dalla riserva per le opere di intervento assistenziale e di promozione sociale (di seguito



ROA); h) da ogni altra riserva, avente destinazione generica o specifica, alimentata da utili netti o costituita in applicazione della normativa vigente e dei principi contabili internazionali.

~~ART.5~~ *1* Il capitale sociale è variabile ed è determinato dal numero delle azioni, ciascuna del valore nominale di cinque euro, complessivamente sottoscritte dai soci.*2*. L'emissione di azioni può avvenire illimitatamente. *3*. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali, risultanti dal bilancio approvato, deve essere pagato, sotto forma di sovrapprezzo, in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione che viene emessa o rimborsata ovvero che sia oggetto di acquisto o di vendita da parte della Società. *4*. Al fine della determinazione del sovrapprezzo non si tiene conto della riserva perequazione dividendi, della riserva ROA e delle riserve da valutazione istituite in applicazione dei principi contabili internazionali. *5*. Il Consiglio determina la misura degli interessi di conguaglio da corrispondersi sulle azioni sottoscritte o rimborsate ovvero oggetto di operazioni di acquisto o vendita con la Società durante l'anno. *6*. Tutte le azioni in possesso dei soci al 31 dicembre - fine esercizio - concorrono al dividendo per l'intero anno. *7*. L'importo relativo al rimborso di azioni e dividendi viene messo a disposizione degli aventi diritto. Esso viene acquisito dalla Società, imputandolo a riserva, qualora non sia possibile accreditarlo o non sia riscosso dagli aventi diritto stessi nel termine previsto dalla legge.

~~ART.6~~ *1*. Le azioni sono nominative e indivisibili e non è consentita la



contitolarità delle medesime. Esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo a favore di terzi senza il consenso del Consiglio di amministrazione. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato non oltre trenta giorni dalla data in cui la richiesta del socio risulta pervenuta alla Cassa. 2. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. In caso di pegno delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio. 3. La cessione delle azioni può avvenire solo tra soci ed è effettuata nel rispetto del limite di cui all'art. 10, primo comma secondo le modalità stabilite dalla Società. Il trasferimento delle azioni ha effetto dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. 4. La Società può acquistare o rimborsare proprie azioni nei limiti dell'apposita "riserva per acquisto o rimborso di azioni" costituita con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2529 del codice civile nonché nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. 5. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, può comunque limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, sulla base della valutazione della situazione finanziaria, di liquidità e solvibilità della Società e dei coefficienti patrimoniali. 6. Il Consiglio di amministrazione, con apposita delibera, può: a) predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, compreso il numero di azioni acquistabili da ciascun socio; b) sospendere in via temporanea l'emissione o la cessione




da parte della Società di azioni nei confronti dei nominativi già soci. 7. Le azioni si intendono in ogni caso assoggettate fin dalla loro origine a vincolo e privilegio a favore della Società, a garanzia di ogni obbligazione diretta ed indiretta che il socio contragga con la Società ed in genere di ogni somma di cui esso possa essere ritenuto debitore. 8. Quando il socio risulti gravemente inadempiente, la Società, senza pregiudizio di ogni altra azione e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e vendere, ovvero acquistare o rimborsare a norma del precedente art. 5, le azioni del socio inadempiente, portando il ricavato a compensazione, totale o parziale, del proprio credito, anche ai sensi dell'art. 1252 c.c.

ART. 7 1. La Cassa non emette e non distribuisce ai soci i titoli delle azioni; la titolarità delle azioni risulta dal libro dei soci.

ART. 8 1. Possono essere ammessi a far parte della Società, a condizione che non si trovino nelle situazioni impeditive previste da normativa vigente, i dipendenti in ruolo e i pensionati diretti e indiretti della Banca d'Italia, i dipendenti della Società e il personale assunto a contratto ai sensi del Regolamento del personale della Banca d'Italia con almeno un anno di servizio effettivo e continuativo nel predetto Istituto e gli eventuali coniugi superstiti. 2. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato, nella quale deve essere dichiarato che si accettano tutte le disposizioni dello Statuto. 3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

ART. 9 1. Il nuovo socio deve acquistare almeno una azione al prez-



zo stabilito dall'Assemblea dei soci a norma del precedente art. 5. 2. La qualifica di socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 10 1. Nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. Ogni socio ha diritto nelle assemblee ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. 2. La Società appena rileva il superamento del limite, di cui al primo comma, contesta al socio la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

ART. 11 1. La qualità di socio si perde per recesso, morte ed esclusione. Comportano, altresì, la perdita della qualifica di socio la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro di cui all'art. 8 senza conseguimento della pensione. La cessione da parte del socio dell'intero possesso azionario comporta la perdita della qualità di socio. 2. La Società provvede a comunicare tempestivamente all'interessato la perdita della qualità di socio. 3. Conservano la qualità di socio coloro che siano obbligati a lasciare l'impiego o il lavoro per motivi di età o perché inabili nonché gli ex dipendenti della Banca d'Italia che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni. 4. Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Il recesso non può essere parziale. 5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei seguenti casi: 1) quando il socio abbia costretto la Società ad atti giudiziari per ottenere l'adempimento di obbligazioni con essa contrat-



te; 2) quando il socio sia stato destituito dall'impiego o licenziato; 3) qualora il socio si sia reso responsabile di atti o comportamenti irregolari che il Consiglio ritenga gravemente lesivi dell'interesse e del prestigio della Società.


~~ART. 12~~ *1.* Nei casi di cui all'art. 11 la Società, salvi i suoi diritti ereditari, provvede al rimborso delle azioni del socio a norma del precedente art. 5 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - Chiusura degli esercizi, riparto degli utili, fondo di riserva, suo impiego

ART. 13 *1.* Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono al 31 dicembre.

ART. 14 *1* Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio e alla predisposizione della ulteriore documentazione secondo le norme vigenti in materia.


ART. 15 *1* In sede di approvazione del bilancio annuale l'Assemblea determina la destinazione degli utili nel modo seguente: - alla riserva ordinaria la quota di legge con un minimo del 10%; - alle azioni un dividendo non superiore al 6% del prezzo determinato a norma del precedente art. 5; - alla riserva straordinaria una quota non inferiore al 5%; - alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, ivi compresa quella prevista dall'art. 6, quarto comma, una quota non inferiore al 5%; - quanto residua alla riserva ROA, anche per eventuali utilizzi determinati dall'assemblea ordinaria a vantaggio dei soci e delle loro famiglie per opere assistenziali e provvidenze varie stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.



TITOLO IV - Amministrazione della società

CAPO I Organi della Società ART 16 1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato: a) all'Assemblea dei soci; b) al Presidente del Consiglio di amministrazione; c) al Consiglio di amministrazione; d) alle Commissioni di cui all'art. 31; e) al Collegio sindacale.

CAPO II - Assemblea dei soci ART 17 1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie; hanno diritto di parteciparvi gli azionisti che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 2. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è disciplinato dal presente Statuto, dal Regolamento assembleare ed elettorale, nonché dalle "Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio" e dalle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali", emanate dal Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente. 3. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio e destina gli utili; b) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione; c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale; d) approva le politiche di remunerazione e determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, tenuto conto delle finalità mutualistiche della Cassa e delle sue caratteristiche operative; e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; f) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale, su proposta motivata del Collegio sindacale e ne determina il corrispettivo; g) approva il Regolamento assembleare ed elettorale; h) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa vigente.



ART. 18 *1.* Ogni socio che non sia amministratore né sindaco né dipendente della Società può rappresentare per delega scritta non più di altri dieci soci. La delega - che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione - non può essere rilasciata in bianco; sulla stessa deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante.

ART. 19 *1.* Le votazioni hanno luogo in modo palese. Può essere ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. *2.* Il voto deve essere sempre espresso secondo le modalità stabilite dalla Società. *3.* Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto e nel Regolamento assembleare ed elettorale di cui all'art. 17, deve farsi riferimento alle "Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio" nonché alle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali", emanate con delibera del Consiglio di amministrazione entro e non oltre la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 20 *1.* L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno; *2.* L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando occorre prendere deliberazioni demandate dalla legge alla sua specifica competenza; *3.* Le modalità di elezione alle cariche sociali sono previste dai successivi articoli 29 e 35. entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di deliberare sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 21 *1.* L'Assemblea è convocata senza ritardo, nei casi previsti dalla legge, quando ne facciano domanda il Collegio sindacale ovvero almeno 1/20 dei soci aventi diritto al voto alla data della richiesta. La



domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge e deve indicare gli argomenti da trattare.

ART. 22 *1.* Le Assemblee sono convocate mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale. *2.* L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

ART. 23 *1.* L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con l'intervento, rispettivamente, di almeno 1/10 e 1/5 dei soci aventi diritto al voto. *2.* Sono considerati presenti i soci le cui espressioni di voto siano pervenute nei termini fissati in attuazione del Regolamento assembleare ed elettorale di cui all'art. 17 e delle relative istruzioni di voto. *3.* Quando manchi il numero dei soci prescritto dal primo comma, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di convocazione. *4.* In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno 1/8 dei soci aventi diritto al voto.

ART. 24 *1.* Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione nelle Assemblee ordinarie a maggioranza semplice e nelle Assemblee straordinarie con la maggioranza di 2/3 dei voti, fatti salvi i diversi quorum previsti dalla normativa vigente e dall'art. 39 del presente Statuto. *2.* Per la determinazione delle maggioranze non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle.




ART. 25 1. Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi ne faccia le veci. In mancanza, l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti la persona designata a presiederla. 2. Spetta al Presidente di accertare la validità della costituzione dell'Assemblea e di far, poi, designare da questa un segretario ed almeno due scrutatori; 3. La designazione del segretario non è necessaria quando le mansioni di questo siano esplicate da un notaio; 4. Spetta altresì al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea e di accertare i risultati delle votazioni.

ART. 26 1. Le deliberazioni delle Assemblee dei soci sono accertate per mezzo di processi verbali firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio e da due scrutatori; 2. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CAPO III - Presidente del Consiglio di amministrazione

ART. 27 1. Il Presidente ha la firma sociale; egli rappresenta la Società di fronte ai soci, ai terzi ed in giudizio ed ha facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti; 2. Il Presidente promuove il buon funzionamento del sistema di governo societario, favorendo in modo neutrale la dialettica interna e il bilanciamento dei poteri. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, coordinandone i lavori, ne fissa l'ordine del giorno e provvede alla conduzione del dibattito consiliare. Al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervi-



sione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni con poteri esecutivi, di cui non è membro. 3. Al Presidente competono sia i poteri previsti dalla normativa sia i poteri che il Consiglio decide di delegargli nel rispetto della normativa stessa. In caso d'urgenza il Presidente può assumere, su proposta vincolante del Direttore e previo consenso di almeno due amministratori, di cui almeno uno della minoranza, decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione. Il Presidente riferisce circa le decisioni assunte in via d'urgenza, in occasione della successiva riunione del Consiglio.

ART. 28 1. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dall'amministratore, designato dal Consiglio di amministrazione tra quelli in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 29, quarto comma, ultimo periodo. Nei casi di sostituzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27. 2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.


CAPO IV - Consiglio di amministrazione

ART. 29 1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un Vice presidente e da sette amministratori, eletti dall'Assemblea ordinaria. 2. Almeno due componenti del consiglio di amministrazione devono essere indipendenti, tre pensionati e tre appartenenti al genere meno rappresentato; tali requisiti possono cumularsi nella stessa persona. 3. Ai fini della presente disposizione sono consi-



derati non indipendenti gli amministratori che: - abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; - rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società; - siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società; - siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di ogni altro requisito prescritto dalla normativa vigente. Inoltre, la composizione del Consiglio di amministrazione deve soddisfare i seguenti requisiti: a) i membri devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni; essi non possono cumulare incarichi che comportino attività gestionali in altri istituti bancari, finanziari o assicurativi; b) l'organo di amministrazione deve possedere collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività della Società, inclusi i principali rischi; c) ciascun membro deve conformare i propri comportamenti a onestà, integrità, autonomia e indipendenza.


La maggioranza degli amministratori e, comunque, tutti coloro che rivestono incarichi di rappresentanza o esecutivi devono aver maturato nell'ultimo decennio un'esperienza complessiva, di almeno cinque anni, nell'esercizio di attività professionali, gestionali o amministrative, con adeguato livello di responsabilità, in enti o società operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo, e nelle Autorità che esercitano




la supervisione su tali enti e società. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili massimo per altri due mandati anche non consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è ricostituito. 6. L'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i nominativi dei candidati sono ordinati in base a un numero progressivo. 7. Ogni lista deve contenere i nominativi di nove candidati, di cui almeno: - un candidato alla carica di amministratore indipendente, indicato alla prima posizione; - due candidati pensionati indicati nelle prime cinque posizioni, di cui uno nelle prime tre posizioni; - due candidati appartenenti al genere meno rappresentato indicati nelle prime cinque posizioni, di cui uno nelle prime tre posizioni. La lista deve essere corredata dai curricula vitae dei candidati, sottoscritti dagli interessati, attestanti il possesso dei requisiti richiesti nonché da dichiarazioni con le quali i singoli accettano la candidatura. 8. Un candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità; l'ineleggibilità di uno o più candidati non invalida la pertinente lista, che deve essere reintegrata, a pena di esclusione, entro il termine stabilito ai sensi del Regolamento assembleare ed elettorale. 9. Ciascuna lista, comprendente anche i candidati per la nomina alla carica di sindaco di cui al successivo articolo 35, deve essere presentata da almeno 100 soci aventi diritto al voto secondo le modalità e i termini stabiliti ai sensi del Regolamento assembleare ed elettorale. 10.



Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, rispettando l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sei candidati che soddisfano i requisiti di composizione di cui al settimo comma e che assumono la carica di amministratore. Le cariche di Presidente e di Vice presidente spettano, rispettivamente, ai candidati presenti al primo e al secondo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 11. Gli ulteriori tre membri del Consiglio di amministrazione sono tratti dalle altre liste che abbiano raggiunto il quorum rappresentato dalla somma dei voti ottenuti complessivamente dalle liste stesse diviso tre. Ciascuna lista che ha raggiunto il quorum esprime un numero di amministratori dato dal risultato della divisione, arrotondato per difetto all'intero, del numero dei voti ottenuti dalla lista stessa per il quorum; quella che ha ottenuto il maggior numero di voti esprime un amministratore indipendente e un amministratore tratto dai candidati pensionati ovvero appartenenti al genere meno rappresentato. Se residuano amministratori da nominare, questi sono espressi dalle liste che presentano i più alti resti, determinati sottraendo dai voti di ciascuna lista i voti di quorum utilizzati. 12. Qualora venga presentata una sola lista, ovvero nessuna ulteriore lista raggiunga il quorum di cui al precedente comma, gli ulteriori tre membri del Consiglio di amministrazione sono tratti dall'unica lista valida rispettando l'ordine progressivo di elencazione dei candidati. 13. In caso di parità di voti o di resti prevale l'ordine cronologico di presentazione delle liste. 14. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Presidente, il Vice presidente e gli amministratori vengono eletti dall'Assemblea, secondo modalità stabilite in at-




tuazione del Regolamento assembleare ed elettorale nel rispetto dei principi di composizione di cui al presente articolo. In tal caso si intendono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti per le rispettive cariche; nei casi di parità prevalgono i più anziani per appartenenza alla Società e, tra questi, il più anziano di età. 15. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo deve farsi riferimento, oltre che al Regolamento assembleare ed elettorale, alle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali" che devono essere emanate dal Consiglio di amministrazione in carica entro e non oltre la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci. 16. A presidio della regolarità delle operazioni di presentazione delle liste e di voto il Consiglio nomina un Comitato elettorale, che valuta preventivamente la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti prescritti ai sensi del presente Statuto e segnala eventuali anomalie ai presentatori delle liste. 17. Qualora, per qualsiasi motivo, un amministratore regolarmente nominato dall'Assemblea dei soci non possa assumere la carica, subentra il primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione nella lista stessa ovvero, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di rispettare le disposizioni statutarie in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, il successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti dell'amministratore venuto a mancare (pensionato e/o del genere meno rappresentato e/o indipendente). 18. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta una remunerazione costituita da un compenso fisso annuale stabilito dall'Assemblea dei soci, su-




proposta del Consiglio medesimo, in linea con quanto previsto dalle politiche di remunerazione di cui all'art. 17 del presente Statuto. 19 Spetta inoltre ai componenti del Consiglio di amministrazione il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per l'espletamento del mandato, tenendo conto di eventuali oneri fiscali e previdenziali, nei limiti di quanto fissato dall'Assemblea.

ART. 30 1. Se nel corso dell'esercizio un amministratore cessa dalla carica, il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione, con delibera approvata dal Collegio sindacale, con il primo candidato non eletto della lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 29. 2. Per la sostituzione del Presidente subentra il Vice Presidente, per la sostituzione del Vice Presidente subentra l'amministratore designato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 28. 3. Qualora non sia possibile la sostituzione sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, il Consiglio di amministrazione provvede a individuare, con propria delibera assunta con il parere favorevole del Collegio sindacale, modalità alternative nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sostituzione degli amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori eletti dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimangono in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Gli amministratori che, su proposta del Consiglio di amministrazione e con il parere favorevole del Collegio sindacale, sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme agli amministra-




tori già in carica all'atto della loro nomina. 5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si provvede ai sensi dell'art.2386 del codice civile.

ART. 31 1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto dalla normativa vigente sia riservato all'Assemblea dei soci. Le deliberazioni concernenti il mero adeguamento dello Statuto a disposizioni normative sono demandate alla competenza del Consiglio di amministrazione. 2. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Segretario; può anche chiamare a tale ufficio l'elemento preposto alla Direzione degli Uffici centrali. 3. Il Consiglio può nominare nel proprio seno Commissioni, determinandone i poteri e le modalità di funzionamento con proprio regolamento nel rispetto della normativa vigente. 4. Dette Commissioni sono composte da non più di 5 membri e le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ove non vi abbia provveduto il Consiglio all'atto della nomina, ciascuna Commissione, nella sua prima riunione, sceglie tra i propri membri il Presidente e designa il Segretario, fermo restando quanto disposto dall'art. 27. Il Presidente delle Commissioni non esecutive è un amministratore indipendente. 5. Per la convocazione delle Commissioni e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione si applicano le stesse disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione. 6. Le deliberazioni delle Commissioni esecutive debbono essere prese all'unanimità; in caso contrario, la decisione è rimessa al Consiglio di amministrazione; a quest'ultimo dovranno essere comunicate, comunque, tutte le deliberazioni adottate se-




condo le modalità di cui al regolamento interno. 7. Il Consiglio può delegare, al Direttore congiuntamente a un amministratore designato dal Consiglio ovvero al Direttore in autonomia, poteri in ordine alla erogazione del credito nonché alla gestione e investimento delle disponibilità eccedentarie, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe. Delle decisioni assunte dovrà essere data notizia al Consiglio nei termini e modi stabiliti nei regolamenti interni. Il Consiglio può delegare poteri per l'erogazione degli interventi in materia di ROA, secondo quanto previsto dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 8. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli organi delegati riferiscono al Consiglio e al Collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente. 9. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, spetta, altresì, al Consiglio: 1) approvare i regolamenti per il funzionamento della Cassa e per la disciplina delle operazioni e dei servizi, fissando i poteri e i limiti di competenza dei diversi organi e uffici; 2) assumere, promuovere, sospendere e licenziare il personale dipendente della Cassa; stabilirne l'organico, fissarne la retribuzione determinando, in via generale, oppure caso per caso, la natura e i termini del rapporto con la Società 3) acquistare, permutare, alienare immobili nonché deliberarne la costruzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti, autorizzare i lavori sia in immobili di proprietà che in uso e concludere locazioni per gli uffici della Cassa e per gli altri usi attinenti l'attività della stessa; 4) determinare i compiti e le funzioni di chi rappresenta la Società presso le singole Filiali della Banca d'Italia.



ART. 32 *1.* Il Consiglio di amministrazione può determinare, per gli atti di ordinaria amministrazione, le norme da osservare nell'uso della firma sociale.

ART. 33 *1.* Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga necessario in via straordinaria, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da non meno di un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale. *2.* La convocazione è effettuata con avviso, contenente il luogo e la data della riunione nonché l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. *3.* Della convocazione deve essere data notizia al Collegio sindacale nello stesso termine e modo

ART. 34 *1.* Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica. *2.* E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e possa intervenire nella discussione in tempo reale nonché visionare, ricevere e trattare la documentazione relativa agli argomenti discussi. Al ricorrere di queste condizioni, la riunione consiliare si considera tenuta nel luogo, che viene indicato nella convocazione, in cui si trovano il Presidente e il Segretario. *3.* Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. *4.* Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei pre-




senti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Ai fini del quorum deliberativo, gli astenuti sono considerati presenti, ma non sono computati né tra i voti favorevoli né tra quelli contrari. Per le delibere in materia di ROA trovano applicazione gli eventuali diversi quorum previsti nello specifico regolamento. 5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.


CAPO V - Collegio sindacale

ART. 35 1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. L'Assemblea fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato. Spetta inoltre ai componenti del Collegio sindacale il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per l'espletamento del mandato, tenendo conto di eventuali oneri fiscali e previdenziali, nei limiti di quanto fissato dall'Assemblea. 3. I componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa; almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. La composizione dell'organo, oltre a essere diversificata in termini, tra l'altro, di genere, competenze ed esperienze, deve soddisfare i seguenti requisiti: a) i membri devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni, fermo restando il rispetto della normativa concernente il cumulo degli incarichi; b) l'organo deve possedere collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate in relazione alle caratteristiche della Società;



c) ciascun membro deve agire con onestà, integrità, autonomia e indipendenza. 4. I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili massimo per altri due mandati anche non consecutivi. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. 5. L'elezione dei componenti il Collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i nominativi dei candidati sono ordinati in base a un numero progressivo. Ai fini della formazione delle liste si tiene conto del criterio di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze ed esperienze. 6. Ogni lista deve contenere i nominativi di cinque candidati, di cui almeno due iscritti al registro dei revisori legali, uno dei quali indicato al secondo posto, ed essere corredata dai relativi curricula vitae, sottoscritti dagli interessati, attestanti il possesso dei requisiti richiesti nonché da dichiarazioni con le quali i singoli accettano la candidatura. 7. Un candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità; l'ineleggibilità di uno o più candidati non invalida la lista che deve essere reintegrata, a pena di esclusione, entro il termine stabilito ai sensi del Regolamento assembleare ed elettorale. 8. Ciascuna lista, comprendente anche i candidati per la nomina alla carica di amministratore di cui al precedente art. 29, deve essere presentata da almeno 100 soci aventi diritto al voto, secondo le modalità e i termini stabiliti ai sensi del Regolamento assembleare ed elettorale. 9. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti tre candidati, rispettando l'ordine progressivo con il quale




sono elencati nella lista stessa; i primi due assumono la carica di sindaco effettivo e il terzo quella di sindaco supplente. 10. La presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato presente al primo posto della seconda lista per numero di voti ricevuti, da cui viene tratto anche l'altro sindaco supplente, individuato nel candidato presente al secondo posto della lista medesima. 11. Qualora venga presentata una sola lista, la presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della stessa. I restanti sindaci sono tratti dalla lista secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, nel rispetto dei requisiti richiesti collettivamente per l'intero Collegio sindacale. 12. In caso di parità di voti o di resti prevale l'ordine cronologico di presentazione delle liste. 13. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Presidente del Collegio sindacale, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti vengono eletti dall'Assemblea, secondo modalità stabilite in attuazione del Regolamento assembleare ed elettorale nel rispetto dei requisiti richiesti collettivamente per l'intero Collegio sindacale. In tal caso si intendono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti per le rispettive cariche; in caso di parità prevalgono i più anziani per appartenenza alla Società, e, tra questi, il più anziano di età. 14. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo deve farsi riferimento, oltre che al Regolamento assembleare ed elettorale, alle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali" che devono essere emanate dal Consiglio di amministrazione in carica entro e non oltre la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci. 15. A presidio della regolarità delle operazioni di presentazione delle



liste e di voto, il Consiglio nomina un Comitato elettorale, che valuta preventivamente la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti prescritti ai sensi del presente Statuto e segnala eventuali anomalie ai presentatori delle liste. 16. Qualora, per qualsiasi motivo, un sindaco effettivo o supplente nominato dall'Assemblea dei soci non possa assumere la carica, subentra il primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione nella lista stessa, sempreché ciò consenta di rispettare i requisiti richiesti collettivamente per l'intero Collegio sindacale. 17. Se nel corso dell'esercizio un sindaco effettivo cessa dalla carica, subentra il sindaco supplente tratto dalla medesima lista che aveva espresso il sindaco cessato. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla successiva Assemblea dei soci ne esercita le funzioni il sindaco effettivo più anziano nella carica e, tra questi, il più anziano d'età.

ART. 36 1. Le attribuzioni e il funzionamento del Collegio sindacale sono stabiliti dalla normativa vigente. Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 2. Per le riunioni del Collegio è ammessa la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione.

ART. 37 1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione, su incarico conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determina altresì il relativo corri-



spettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di detto corrispettivo durante l'incarico. 2. L'incarico ha la durata prevista dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico conferito.

~~Direzione~~ **ART. 38** ~~1.~~ La Direzione è composta dal Direttore, dal Vice direttore e da altri dipendenti eventualmente inquadrati nella Direzione stessa con delibera del Consiglio di amministrazione. Facoltà e attribuzioni dei membri della Direzione sono determinati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 2. Il Direttore è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione. Egli: esercita i poteri assegnatigli dal Consiglio di amministrazione, ivi compresi quelli in materia di operazioni creditizie, finanziarie e di spesa nonché di interventi ROA, riferendo periodicamente circa le decisioni assunte; formula proposte al Consiglio di amministrazione. 3. La nomina e la revoca dei membri della Direzione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con la presenza di almeno sette amministratori e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 4. Il Consiglio determina altresì le modalità per la sostituzione del Direttore in caso di assenza o impedimento anche del Vice direttore. 5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni, ad eccezione di quelle per le quali il Consiglio stesso disponga diversamente. 6. Il Di-



rettore è capo degli impiegati; egli può far proposte di assunzioni e di promozioni.

TITOLO V - Scioglimento della Società

ART. 39 *1.* La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. *2.*

Quando lo scioglimento avvenga per deliberazione dell'Assemblea, occorre il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci

TITOLO VI - Norme transitorie

ART. 40 *1.* Coloro che hanno perso la qualità di socio a seguito di cessazione del rapporto di impiego ordinario o a contratto con la Banca d'Italia, senza il conseguimento della pensione, possono riacquisire tale qualità, se la cessazione di tale rapporto sia dipesa da motivi di età o di inabilità.

ART. 41 *1.* Le disposizioni - di cui agli articoli 29, 31 quarto comma e 35 - sostituiscono le norme previgenti a far tempo dall'elezione degli organi sociali per il triennio 2017-2020.

Roma, 17 marzo 2016

Il presidente
Giovanni Castaldi

TV16AAA1767 (A pagamento).

